UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Rettorato e Direzione Generale
Ufficio di staff Affari generali

Decreto n. 291/2014 - Prot. n. 4033 del 26/02/2014

Anno 2002 tit. I cl. 3 fasc. 4 All. /

Oggetto: Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli Organi Universitari e Regionali: modifiche agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 25, 26, 27 e 28

IL RETTORE

Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Trieste, emanato con decreto rettorale del 13 marzo 2012, n. 261 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2012;

Richiamato il "Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli Organi Universitari e Regionali", emanato con decreto rettorale del 3 ottobre 2012, n. 1084 e s.m.i.;

Vista la legge regionale n. 16 dell'8 agosto 2012 recante "Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione" e s.m.i. che prevede l'istituzione dell'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS) e la contestuale soppressione degli Enti regionali per il diritto e le opportunità allo studio universitario (ERDISU);

Richiamata la deliberazione del Consiglio degli Studenti dell'8 novembre 2013 con la quale si sono proposte modifiche agli articoli 1, comma 1 e 28, comma 5 del regolamento citato;

Considerate le ulteriori proposte di modifiche al citato regolamento presentate dall'Ufficio di staff Affari generali di adeguamento alla legge regionale citata e migliorative del procedimento elettorale;

Richiamata la deliberazione del Consiglio degli Studenti del 17 febbraio 2014 con la quale sono state approvate le proposte di modifica formulate dall'Ufficio di staff Affari generali e presentata una nuova modifica all'articolo 28, comma 5;

Richiamata la deliberazione del Senato Accademico del 19 febbraio 2014 che ha approvato le modifiche agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 25, 26, 27 e

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.Stefano Mattaraggia

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 7878
Fax +39 040 558 7750
aaggdocc@units.it

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Rettorato e Direzione Generale
Ufficio di staff Affari generali

28 del "Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli Organi Universitari e Regionali";

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 24 febbraio 2014 che ha espresso parere favorevole alle modifiche approvate dal Senato Accademico nella seduta del 19 febbraio 2014 al "Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli Organi Universitari e Regionali".

DECRETA

art. 1 – di emanare le modifiche agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 25, 26, 27 e 28 del "Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli Organi Universitari e Regionali", che viene riformulato come nel testo posto in allegato.

art. 2 – di stabilire che le modifiche al "Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli Organi Universitari e Regionali" entrino in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nell'albo ufficiale di Ateneo del presente provvedimento.

art. 3 – di incaricare l'Ufficio di staff Affari generali dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel repertorio generale dei decreti.

Trieste, 25 FEB. 2014

Il Rettore
Prof. Maurizio Fermeglia

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.Stefano Mattaraggia

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 7878
Fax +39 040 558 7750
aaggdocc@units.it

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Rettorato e Direzione Generale
Ufficio di staff Affari generali

Allegato

Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi universitari e regionali

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento, previsto dall'articolo 5, comma 2, Statuto dell'Università degli Studi di Trieste, di seguito denominata "Università", disciplina le elezioni delle rappresentanze studentesche nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Comitato Universitario per lo sport, nella Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori e nei consigli di dipartimento.

Articolo 2 – Indizione delle elezioni

1. Le elezioni delle rappresentanze degli studenti negli organi di cui all'articolo 1 si tengono in via ordinaria tra il 1°marzo e il 30 aprile.

2. Il Rettore indice le elezioni ogni biennio accademico con decreto emesso almeno sessanta giorni prima della data fissata per le elezioni.

3. Il decreto d'indizione stabilisce la data, le sedi delle elezioni, i termini e le modalità di presentazione delle liste, l'orario di apertura e di chiusura dei seggi.

4. Il decreto indica i requisiti richiesti per l'esercizio dell'elettorato attivo da parte degli studenti iscritti ai corsi di studio, ai corsi e scuole di dottorato e di specializzazione non appartenenti all'area sanitaria ai sensi del presente regolamento, il numero di rappresentanti da eleggere nei singoli organi, conformemente a quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti, nonché le procedure e i termini per gli adempimenti elettorali.

5. L'individuazione del numero dei rappresentanti degli studenti da eleggere nei consigli di dipartimento è effettuata calcolando la quota del quindici per cento dei componenti dell'organo, ai sensi dell'articolo 28, comma 3, primo periodo, Statuto; la quota è calcolata sulla somma del numero dei professori di ruolo e ricercatori e delle rappresentanze che compongono il consiglio, ad esclusione dei rappresentanti degli studenti, al 1° novembre dell'anno accademico in cui si svolgono le elezioni. Entro la quota così individuata, il decreto di indizione indica i seggi eventualmente riservati da

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.Stefano Mattaraggia

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 7878
Fax +39 040 558 7750
aaggdocc@units.it

ciascun dipartimento a dottorandi e specializzandi non appartenenti all'area sanitaria, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, regolamento generale di Ateneo.

6. Il decreto può prevedere la presentazione delle liste e delle relative candidature, la raccolta delle sottoscrizioni e l'espressione del voto con modalità telematica.

7. Il decreto è pubblicato nell'albo ufficiale di Ateneo. Dell'indizione è data pubblicità e idonea comunicazione agli interessati.

Articolo 3 – Elettorato attivo

1. L'elettorato attivo per l'elezione dei rappresenti degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Comitato Universitario per lo sport, nella Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori spetta a tutti gli studenti iscritti, alla data delle elezioni, ai corsi di studio, ai corsi e scuole di dottorato aventi sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Trieste.

2. L'elettorato attivo per l'elezione dei rappresentanti degli studenti in ciascun consiglio di dipartimento spetta a:

a. tutti gli studenti iscritti, alla data delle elezioni, ai corsi di studio dipartimentali di cui il dipartimento è unità principale ai sensi dell'articolo 31 Statuto;

b. tutti gli studenti iscritti, alla data delle elezioni, ai corsi di studio interdipartimentali cui il dipartimento è associato, ai sensi dell'articolo 31 Statuto, secondo le modalità di cui all'articolo 4 del presente regolamento;

c. tutti gli studenti iscritti, alla data delle elezioni, ai corsi e scuole di dottorato e di specializzazione non appartenenti all'area sanitaria del dipartimento con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Trieste, ai sensi dell'articolo 28, comma 3, primo periodo, Statuto e articolo 39, comma 2, regolamento generale di Ateneo.

3. La regolare iscrizione si basa sull'avvenuto pagamento della prima rata della quota di iscrizione per l'anno accademico nel quale si tengono le elezioni.

4. Nel caso in cui il termine per l'iscrizione all'anno accademico nel quale si tengono le elezioni non sia ancora scaduto alla data delle elezioni, sono ammessi al voto gli studenti già iscritti all'anno accademico precedente.

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 7878
Fax +39 040 558 7750
aaggdocc@units.it

5. Elenchi provvisori degli aventi diritto al voto sono disponibili in formato elettronico presso il competente ufficio dell'Università e possono essere consultati da chiunque ne abbia interesse.

6. Lo studente che, pur avendone diritto, non risulta iscritto negli elenchi degli elettori può esercitare il diritto di voto dopo aver ottenuto, previa verifica, il nulla osta da parte degli uffici competenti.

Articolo 4 – Elettorato attivo per i corsi di studio interdipartimentali

1. Ciascuno studente iscritto ai corsi di studio interdipartimentali, ai sensi dell'articolo 31, commi 5, 6 e 7 Statuto, esercita il diritto di voto per l'elezione dei rappresentanti degli studenti con riferimento al consiglio del dipartimento di gestione del corso interdipartimentale.

2. E' vietata l'espressione del voto per l'elezione di rappresentanti in più di un consiglio di dipartimento.

Articolo 5 – Elettorato passivo

1. L'elettorato passivo per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Comitato Universitario per lo sport, nella Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori spetta agli studenti iscritti, alla data delle elezioni, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di studio, ai corsi e scuole di dottorato aventi sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Trieste.

2. L'elettorato passivo per l'elezione dei rappresentanti degli studenti in consiglio di dipartimento spetta a:

a. tutti gli studenti iscritti, alla data delle elezioni, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di studio dipartimentali di cui il dipartimento è unità principale ai sensi dell'articolo 31 Statuto;

b. tutti gli studenti iscritti, alla data delle elezioni, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di studio interdipartimentali cui il dipartimento è associato, ai sensi dell'articolo 31 Statuto, secondo le modalità di cui all'articolo 9, comma 3;

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 7878
Fax +39 040 558 7750
aaggdocc@units.it

c. a tutti gli studenti iscritti, alla data delle elezioni, ad un anno di corso di studio compreso nel ciclo ordinario dei corsi e scuole di dottorato e di specializzazione non appartenenti all'area sanitaria del dipartimento con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Trieste, ai sensi dell'articolo 28, comma 3, primo periodo, Statuto e articolo 39, comma 2, regolamento generale di Ateneo.

Articolo 6 – Elettorato attivo e passivo per i seggi riservati a dottorandi e specializzandi non appartenenti all'area sanitaria nel consiglio di dipartimento

1. Gli studenti iscritti ai corsi e alle scuole di dottorato e di specializzazione non appartenenti all'area sanitaria con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Trieste concorrono con gli studenti iscritti ai corsi di studio all'elezione dei rappresentanti nel rispettivo consiglio di dipartimento.

2. Se il regolamento di dipartimento ha riservato seggi a rappresentanti dei dottorandi e specializzandi, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, regolamento generale di Ateneo, tali seggi sono assegnati secondo le modalità previste dall'articolo 25.

Articolo 7 – Presentazione delle liste e identificazione dei delegati

1. I procedimenti elettorali per l'elezione dei rappresentanti degli studenti negli organi di cui all'articolo 1 si svolgono con metodo proporzionale mediante presentazione di liste di candidati.

2. Ciascuna lista di candidati è contraddistinta da una denominazione o sigla e comprende un numero di candidati non superiore al doppio degli eligendi, né inferiore a un terzo degli eligendi, con arrotondamento all'unità più vicina.

3. Ciascuna lista designa uno studente avente diritto al voto quale delegato presentatore della lista, un secondo studente avente diritto al voto quale supplente del presentatore della lista, in caso di motivato impedimento del delegato, e fino a un massimo di cinque delegati e cinque supplenti per la raccolta delle sottoscrizioni. Le firme di tutti i delegati e dei relativi supplenti sono autenticate dal funzionario competente a ricevere la documentazione.

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 7878
Fax +39 040 558 7750
aaggdocc@units.it

4. Nei termini e secondo le modalità indicate dal decreto di indizione delle elezioni di cui all'articolo 2, il delegato presentatore presenta all'ufficio competente la lista, indicandone la denominazione.

5. Contestualmente alla presentazione, il delegato presentatore e il delegato supplente del presentatore sottoscrivono apposita dichiarazione di accettazione, autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, con la quale divengono formalmente responsabili nei confronti dell'Università e dei terzi della regolare esecuzione degli adempimenti di loro competenza ai sensi del presente regolamento.

6. I delegati e i rispettivi supplenti sono autorizzati in via esclusiva alla raccolta delle sottoscrizioni e si fanno garanti dell'autenticità delle stesse.

Articolo 8 – Pari opportunità

1. Le liste per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Comitato Universitario per lo sport e nella Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori non possono comprendere, a pena d'inammissibilità, più di due terzi dei candidati appartenenti al medesimo genere.

2. Le liste per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di dipartimento non possono comprendere, a pena d'inammissibilità, più di tre quarti dei candidati appartenenti al medesimo genere.

3. Nel caso in cui la cifra corrispondente al numero massimo di candidati dello stesso genere sia un numero non intero, è approssimata all'intero superiore.

Articolo 9 – Modalità di presentazione delle candidature nell'ambito delle liste

1. La presentazione delle candidature avviene nei termini e secondo le modalità previste dal decreto di indizione delle elezioni di cui all'articolo 2.

2. I candidati, utilizzando l'apposita modulistica, dichiarano di accettare la candidatura e forniscono, sotto la propria responsabilità, cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, cittadinanza, corso di studio, di dottorato o di specializzazione cui sono iscritti.

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 7878
Fax +39 040 558 7750
aaggdocc@units.it

3. Se il candidato è iscritto a corso di studio interdipartimentale, ai sensi dell'articolo 31, commi 5, 6 e 7 Statuto, è ammessa la candidatura al solo dipartimento di gestione.

4. La sottoscrizione della dichiarazione di accettazione della candidatura è autenticata da funzionario competente a ricevere la documentazione.

5. I candidati che abbiano accettato la candidatura sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, corso cui sono iscritti; sono contrassegnati con numeri arabi progressivi agli effetti della precedenza nel caso di parità di voti.

6. Nessun candidato può presentare la propria candidatura in più di una lista concorrente per il medesimo organo. In caso di accettazione plurina, è valida la candidatura nella lista depositata per prima.

7. E' ammessa la candidatura per più seggi da eleggere, salvo l'obbligo di opzione per due sole cariche in caso di plurima elezione. Sono incompatibili tra loro le cariche di rappresentante nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Comitato Universitario per lo Sport e nella Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori. L'opzione è esercitata ai sensi dell'articolo 27.

Articolo 10 – Sottoscrizioni a sostegno delle liste

1. Le liste di candidati per il consiglio di dipartimento sono corredate da un numero di sottoscrizioni pari ad almeno il due per cento degli studenti aventi diritto al voto. Non sono comunque ammesse liste non corredate da almeno tre sottoscrizioni.

2. Le liste di candidati per il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Universitario per lo Sport e la Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori sono corredate dalle sottoscrizioni di almeno duecento studenti aventi diritto al voto.

3. Se le liste di candidati per il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Universitario per lo Sport e la Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori sono corredate dalle sottoscrizioni di almeno duecentocinquanta studenti aventi diritto al voto, esse possono concorrere anche per

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 7878
Fax +39 040 558 7750
aaggdocc@units.it

l'elezione dei rappresentanti in consiglio di dipartimento senza necessità di ulteriori sottoscrizioni.

4. Le sottoscrizioni a sostegno delle liste sono raccolte su modulistica fornita dall'amministrazione, comprendente la denominazione o sigla della lista e l'elenco nominativo dei candidati che abbiano dichiarato di accettare la candidatura. La raccolta delle sottoscrizioni avviene ad esclusiva cura dei delegati o dei rispettivi supplenti, ai sensi dell'articolo 7, comma 6.

5. Ogni sottoscrittore è identificato dal cognome, nome, luogo e data di nascita, corso di studio, di dottorato o di specializzazione cui è iscritto, numero di matricola, documento di identità e appone la propria firma a sostegno della lista e dei relativi candidati. L'indicazione di tali requisiti si considera essenziale, pena l'annullamento della relativa sottoscrizione.

6. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista per lo stesso organo. In caso di sottoscrizioni plurime, se le sottoscrizioni sono apposte a sostegno della stessa lista per il medesimo organo, una sola di esse è considerata valida; se le sottoscrizioni sono apposte a sostegno di liste diverse per il medesimo organo, sono tutte annullate.

7. Nessun candidato può apporre la propria sottoscrizione a sostegno di alcuna lista.

Articolo 11 – Deposito delle liste

1. Le liste di candidati sono depositate dal rispettivo delegato presentatore o delegato supplente del presentatore presso l'ufficiale rogante dell'Università nel giorno e nell'orario stabiliti nel decreto di indizione delle elezioni di cui all'articolo 2. Tali termini sono perentori, a pena di inammissibilità della lista.

2. Le liste sono corredate dalle firme di accettazione di tutti i candidati, di cui all'articolo 9, e dalle sottoscrizioni di cui all'articolo 10.

3. L'ufficiale rogante rilascia apposita ricevuta indicante il giorno e l'ora del deposito e provvede a rimettere gli atti alla commissione elettorale centrale.

Articolo 12 – Commissione elettorale centrale

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 7878
Fax +39 040 558 7750
aaggdocc@units.it

1. Il Rettore costituisce con proprio decreto la commissione elettorale centrale composta da: il Rettore o suo delegato, che la presiede; un docente di materie giuridiche designato dal Senato Accademico; il Direttore Generale o suo delegato; due unità del personale tecnico-amministrativo di qualifica non inferiore alla C, designati dal Direttore Generale, di cui una funge da segretario.

2. La commissione elettorale centrale, a decorrere dal giorno successivo a quello del deposito delle liste:

a. verifica che le liste siano state presentate, formate, sottoscritte dal richiesto numero di elettori e depositate nel rispetto del presente regolamento, escludendo quelle che non lo sono;

b. ricusa le denominazioni o sigle di lista che siano identiche o che si possano facilmente confondere con quelle utilizzate da liste depositate prima o che siano state utilizzate da altre liste nel biennio precedente e che possono trarre in errore l'elettore. In tali casi la commissione assegna al delegato di lista un termine perentorio di due giorni lavorativi per la presentazione di una nuova denominazione o sigla; in caso di mancata presentazione, la lista è esclusa;

c. esclude i candidati per i quali manca la dichiarazione di accettazione o non aventi i requisiti prescritti ai sensi del presente regolamento;

d. cancella i nomi dei candidati compresi in altre liste concorrenti per il medesimo organo depositate in precedenza;

e. esclude le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando i nomi a partire dalle ultime dichiarazioni di accettazione della candidatura e nel rispetto delle quote di genere di cui all'articolo 8;

f. esclude le liste che non rispettano le quote di genere di cui all'articolo 8.

3. I provvedimenti di cui al comma 1 sono tempestivamente comunicati ai delegati di lista.

4. La commissione elettorale centrale assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa secondo l'ordine di presentazione.

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.Stefano Mattaraggia

5. La commissione elettorale centrale adotta, inoltre, i seguenti provvedimenti:

a) decide senza dilazione sugli eventuali reclami proposti prima o durante le operazioni elettorali da parte degli elettori e dei componenti dei seggi;

b) al termine delle operazioni di scrutinio accerta e dichiara la regolarità e validità dei risultati e li trasmette al Rettore;

c) decide sugli eventuali ricorsi proposti avverso i risultati.

6. Alle sedute della commissione elettorale centrale possono partecipare i delegati di lista. I delegati possono far mettere a verbale le proprie osservazioni e proporre reclami. I delegati di lista che impediscano il regolare svolgimento delle operazioni sono invitati dal presidente della commissione ad allontanarsi dalla sede dei lavori.

7. Per ciascuna seduta viene redatto processo verbale sottoscritto da tutti i componenti.

Articolo 13 – Pubblicità delle liste ammesse e contestazioni

1. Il Rettore pubblica nell'albo ufficiale e nel sito web di Ateneo l'elenco delle liste ammesse al procedimento elettorale, secondo l'ordine di presentazione, almeno quindici giorni prima della data delle elezioni.

2. I Rettore rende noti nel sito web di Ateneo il numero totale dei seggi da insediare, l'indicazione del seggio presso cui ciascun elettore deve votare e la sua ubicazione.

3. Ciascun elettore avente diritto al voto o candidato ha diritto, entro il termine perentorio di due giorni lavorativi dalla pubblicazione nell'albo ufficiale e nel sito web di Ateneo dell'elenco delle liste ammesse, di depositare presso la commissione elettorale centrale reclamo avverso l'ammissione di una lista o i provvedimenti di cui all'articolo 12, comma 2.

4. Entro i successivi due giorni lavorativi il Rettore rende noto, con provvedimento pubblicato nell'albo ufficiale e nel sito web di Ateneo, l'elenco dei reclami presentati, indicandone sinteticamente il contenuto.

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 7878
Fax +39 040 558 7750
aaggdocc@units.it

5. La commissione elettorale centrale decide in via definitiva sui reclami tempestivamente presentati. Il Rettore ne rende noto l'esito con provvedimento pubblicato nell'albo ufficiale e nel sito web di Ateneo.

6. Se il reclamo ha ad oggetto l'utilizzo, da parte di una lista ammessa, di una denominazione o sigla identica o che si possa facilmente confondere con quella utilizzata da altra lista concorrente o utilizzata da altra lista nel biennio precedente e che può trarre in errore l'elettore, il delegato della lista contestata ha diritto di depositare per iscritto presso la commissione elettorale centrale il parere favorevole all'utilizzo della denominazione o sigla di almeno la metà dei rappresentanti uscenti della lista avente identica o confondibile denominazione o sigla. Nel caso di liste collegate tra organi centrali e consigli di dipartimento con la medesima denominazione, il parere favorevole è reso dalla metà dei rappresentanti negli organi centrali. Il parere deve essere depositato entro due giorni lavorativi dalla pubblicazione del provvedimento rettorale recante l'elenco dei reclami. In caso di mancato deposito del parere, entro il medesimo termine il delegato di lista può presentare per iscritto una diversa denominazione o sigla. In difetto, la lista è esclusa.

Articolo 14 – Propaganda elettorale

1. L'Amministrazione predispone appositi spazi per l'affissione dei manifesti e ne dà opportuna pubblicità.

2. La propaganda elettorale è vietata nei locali ove hanno svolgimento le operazioni di voto. Il presidente del seggio adotta i provvedimenti idonei al rispetto della norma.

Articolo 15 – Costituzione dei seggi elettorali

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto e della garanzia della regolarità delle operazioni elettorali, almeno otto giorni prima della data delle elezioni sono costituiti con decreto rettorale i seggi elettorali composti da:

a. un presidente e un vicepresidente, designati dal Direttore Generale tra il personale tecnico-amministrativo dell'Università di qualifica EP e D o, in mancanza, di qualifica C;

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 7878
Fax +39 040 558 7750
aaggdocc@units.it

b. due scrutatori, designati dal Direttore Amministrativo tra il personale tecnico-amministrativo dell'Università di qualifica non inferiore alla C.

2. All'atto dell'insediamento del seggio, uno degli scrutatori assume, su incarico del presidente del seggio, le funzioni di segretario.

3. In caso di temporanea assenza del presidente, le funzioni sono svolte dal vicepresidente.

4. Il seggio opera validamente se in esso sono presenti due dei suoi componenti, tra i quali il presidente o il vicepresidente.

5. Il Rettore può, per motivate esigenze organizzative, disporre modalità diverse di composizione dei seggi per le sedi distaccate.

Articolo 16 – Rappresentanti di lista

1. Fino a due giorni prima dell'inizio delle operazioni di voto, i delegati di lista possono designare un elettore avente diritto a votare in un determinato seggio, purché non candidato negli organi eligendi nel seggio medesimo, quale rappresentante di lista.

2. La designazione avviene mediante dichiarazione scritta del delegato di lista depositata personalmente presso il compente ufficio.

3. I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere e controllare le operazioni di voto e di scrutinio, di far mettere a verbale le proprie osservazioni e di proporre reclami.

Articolo 17 – Votazioni

1. Le operazioni di voto si svolgono, di norma, in due giorni consecutivi, il mercoledì dalle ore 9 alle ore 19 e il giovedì dalle ore 9 alle ore 14.

2. Il Rettore può, per motivate esigenze organizzative, disporre modalità diverse di svolgimento delle votazioni.

Articolo 18 – Adempimenti elettorali dei seggi

1. Il giorno prima delle votazioni, gli scrutatori ritirano presso il competente ufficio il materiale necessario allo svolgimento delle votazioni.

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 7878
Fax +39 040 558 7750
aaggdocc@units.it

2. Il giorno stesso delle votazioni o, se esigenze organizzative lo richiedono, il giorno prima, i componenti del seggio si riuniscono per le operazioni preliminari al voto.

3. Il presidente del seggio controlla la agibilità del locale ove avvengono le elezioni, la presenza di idonea cabina elettorale e di ogni altro apprestamento atto ad assicurare la libertà e segretezza del voto.

4. Nello stesso giorno sono autenticate le schede, in misura non inferiore al venti per cento degli elettori iscritti al seggio per ciascun organo, mediante apposizione della sigla di uno dei componenti del seggio.

5. Terminate le operazioni preliminari, all'ora prevista il presidente del seggio dichiara aperta la votazione.

6. Il presidente sovrintende al buon andamento delle operazioni di voto e alla loro regolarità. In caso di necessità può chiedere l'intervento della forza pubblica all'interno del seggio.

7. Alla chiusura del primo giorno di votazioni, il presidente appone i sigilli alle urne e agli ingressi al seggio; i sigilli sono rimossi il giorno seguente, alla riapertura delle votazioni.

8. La custodia delle urne e dei seggi nelle ore di chiusura è affidata agli addetti alla vigilanza notturna e alla forza pubblica.

Articolo 19 – Operazioni di voto

1. Le operazioni di voto si svolgono come segue:

a. consegna da parte dell'elettore di un valido documento di riconoscimento, munito di fotografia, al presidente o a uno dei componenti del seggio ai fini dell'accertamento dell'identità personale;

b. accertamento dell'avvenuta iscrizione dell'elettore nell'elenco degli aventi diritto al voto, vidimato con il sigillo dell'Università;

c. apposizione da parte dell'elettore della propria firma nell'elenco degli aventi diritto al voto, a fianco del proprio nominativo;

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 7878
Fax +39 040 558 7750
aaggdocc@units.it

d. consegna all'elettore, da parte del presidente, delle schede elettorali, previamente autenticate, per l'elezione delle singole rappresentanze e di apposita matita;

e. ritiro dell'elettore nell'apposita cabina e indicazione da parte dello stesso della lista prescelta e delle preferenze;

f. successiva chiusura delle schede, consegna delle medesime al presidente, che le introduce ciascuna nella corrispondente urna sigillata;

g. restituzione all'elettore del documento di riconoscimento.

Articolo 20 – Espressione del voto

1. Le schede riportano la denominazione o la sigla delle liste secondo l'ordine di presentazione.

2. Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda in modo non equivoco, con la matita ricevuta dal presidente, un segno sulla denominazione o sigla corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che la contiene.

3. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Ogni elettore può esprimere preferenze in numero non superiore ad un quarto degli eligendi.

4. Il voto di preferenza si esprime scrivendo sulla scheda, con la matita ricevuta dal presidente, nell'apposito spazio corrispondente alla denominazione o sigla della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome o il numero d'ordine dei candidati preferiti compresi nella lista medesima. In caso di identità del cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e il cognome o il numero d'ordine con cui il candidato preferito è indicato nella lista votata.

Articolo 21 – Validità delle votazioni

1. Le votazioni sono valide indipendentemente dal numero dei votanti.

Articolo 22 – Operazioni di scrutinio

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 7878
Fax +39 040 558 7750
aaggdocc@units.it

1. Allo scadere dell'ora prevista del secondo giorno, il presidente dichiara chiuse le votazioni. Gli elettori presenti nel seggio al momento della chiusura delle operazioni elettorali sono ammessi a votare.

2. Chiuse le votazioni, hanno inizio le operazioni di scrutinio, che devono essere completate senza interruzione.

3. Il presidente del seggio, separatamente per ciascun tipo di elezione, procede alle seguenti operazioni di scrutinio:

a. controlla il numero delle schede non utilizzate e le chiude in un plico, firmato e sigillato;

b. inizia lo spoglio delle schede.

4. Man mano che il presidente dà lettura delle schede, gli scrutatori prendono nota dei voti attribuiti a ciascuna lista e delle preferenze date ai singoli candidati nell'ambito della stessa lista.

5. La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto dei commi seguenti.

6. Sono nulle le schede:

a. che non sono quelle prescritte o non risultano siglate da uno dei componenti del seggio elettorale;

b. che presentano scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;

c. che contengono voti espressi a favore di più liste, senza indicazione di preferenze.

7. Sono nulle le preferenze:

a. nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista;

b. espresse in eccedenza al numero massimo consentito;

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 7878
Fax +39 040 558 7750
aaggdocc@units.it

c. che si riferiscano a candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

8. Se l'elettore non ha espresso alcun voto di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia validamente votato la lista cui appartengono i candidati.

9. Se l'elettore ha espresso più di un voto di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.

10. Sono comunque valide le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello relativo alla denominazione o sigla della lista, che si riferiscano a candidati della lista votata.

11. Il presidente riscontra, a fine spoglio, la corrispondenza del numero delle schede con quello dei votanti.

12. Il presidente inserisce in distinti plichi le schede nulle, le schede da cui non risulti alcuna manifestazione di voto, le schede valide, le schede contestate per qualsiasi motivo e i reclami scritti. I plichi sono firmati dal presidente e dal segretario e allegati al verbale.

Articolo 23 – Verbali di seggio, regolarità e validità dei risultati

1. Di tutte le operazioni è redatto apposito verbale in cui esse sono sinteticamente descritte. Nel verbale sono indicate le eventuali contestazioni, le decisioni provvisoriamente prese dal presidente del seggio e i risultati dei singoli scrutini.

2. I verbali sono siglati in ciascun foglio al termine di ogni seduta da tutti i componenti del seggio elettorale.

3. Al termine delle operazioni di scrutinio, il presidente o il vicepresidente di seggio consegnano i verbali e gli allegati plichi firmati e sigillati alla commissione elettorale centrale per l'elaborazione dei dati e il compimento degli adempimenti di cui all'articolo 24.

Articolo 24 – Attribuzione dei seggi

1. L'attribuzione dei seggi per ciascuna elezione avviene con il seguente metodo:

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 7878
Fax +39 040 558 7750
aaggdocc@units.it

a. per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti;

b. per ogni lista sono determinate altresì le cifre individuali costituite dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidato della lista;

c. la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per 1, per 2, per 3, sino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;

d. tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo poi tra essi quelli più alti in numero uguale a quello dei seggi da assegnare; a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la maggiore cifra elettorale;

e. i seggi sono attribuiti alle liste in corrispondenza ai quozienti individuati secondo la lettera precedente.

2. Stabilito il numero dei seggi attribuiti a ciascuna lista, sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti tra candidati in numero maggiore rispetto ai seggi rimanenti da assegnare, o qualora non siano state espresse preferenze, prevale il candidato del genere meno rappresentato nell'organo da eleggere, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, regolamento generale di Ateneo. In via residuale, si segue l'ordine di presentazione dei candidati nella lista.

Articolo 25 – Attribuzione dei seggi a dottorandi e specializzandi in consiglio di dipartimento

1. Se il regolamento di dipartimento ha riservato seggi a rappresentanti dei dottorandi e specializzandi, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, regolamento generale di Ateneo, si procede innanzitutto all'attribuzione dei seggi a loro riservati, utilizzando i relativi quozienti ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lett. d) e e).

2. I seggi per dottorandi e specializzandi, di cui al comma precedente, sono attribuiti alle liste che abbiano tra i propri candidati almeno un dottorando o specializzando. Tali seggi sono assegnati in base ai quozienti ottenuti dalle liste in ordine decrescente.

3. Attribuiti i seggi riservati a dottorandi e specializzandi, i seggi rimanenti sono assegnati agli studenti iscritti ai corsi di studio, in base ai quozienti ottenuti dalle liste e delle preferenze espresse in ordine decrescente. Nel caso in cui i candidati siano in

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 7878
Fax +39 040 558 7750
aaggdocc@units.it

numero maggiore rispetto ai seggi rimanenti da assegnare, a parità di voti, o qualora non siano state espresse preferenze, prevale il candidato del genere meno rappresentato nell'organo da eleggere, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, regolamento generale di Ateneo. In via residuale, si segue l'ordine di presentazione dei candidati nella lista.

Articolo 26 – Proclamazione degli eletti

1. Ultimati gli adempimenti di cui agli articoli 24 e 25, la commissione elettorale centrale trasmette gli atti al Rettore che, con proprio decreto, proclama gli eletti.

2. Il decreto di proclamazione degli eletti è pubblicato nell'albo ufficiale e nel sito web di Ateneo.

3. Gli studenti eletti nella Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori sono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Articolo 27 – Ricorsi e opzioni

1. Contro il provvedimento rettorale di proclamazione degli eletti è ammesso ricorso alla commissione elettorale centrale entro tre giorni lavorativi dalla data di pubblicazione nell'albo ufficiale e nel sito web di Ateneo.

2. La commissione elettorale centrale decide entro i successivi due giorni lavorativi.

3. Contro la decisione della commissione elettorale centrale è ammesso appello al Senato Accademico, che decide in via definitiva.

4. Di tali decisioni è data pubblicità mediante pubblicazione nell'albo ufficiale e nel sito web di Ateneo.

5. Nel caso di plurima elezione, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, l'opzione tra uno degli organi maggiori, Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Comitato Universitario per lo Sport e Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori, deve essere esercitata entro cinque giorni dalla pubblicazione della proclamazione degli eletti nell'albo ufficiale e nel sito web di Ateneo. In caso di mancata opzione, il candidato è eletto nell'organo maggiore in cui ha riportato il maggior numero di voti.

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.Stefano Mattaraggia

6. Il diritto di opzione è attribuito altresì allo studente che, avendo presentato la propria candidatura per più organi, ai sensi dell'articolo 9, e essendo risultato eletto in uno solo di essi, abbia diritto a subentrare, per sopravvenute rinunce o decadenze, nell'organo per il quale è risultato primo dei non eletti. In tal caso l'opzione deve essere esercitata entro cinque giorni dal ricevimento della relativa comunicazione rettorale. Decorso inutilmente tale termine, lo studente conserva la carica già ricoperta. E' fatta salva la copertura del posto vacante ai sensi dell'articolo 28 e nel rispetto delle relative graduatorie.

Articolo 28 – Decadenza

1. Per gli eletti in Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Comitato Universitario per lo Sport e Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori, il conseguimento della laurea triennale non determina la decadenza dal mandato se lo studente dichiara per iscritto, entro venti giorni dalla laurea, di volersi iscrivere ad uno dei corsi attivati dall'Ateneo e a condizione che risulti regolarmente iscritto nell'anno accademico successivo a quello di conseguimento della laurea entro i termini previsti dal manifesto di determinazione delle tasse e contributi dell'Ateneo.

2. Il comma 1 si applica agli eletti in consiglio di dipartimento, a condizione che, entro il medesimo termine, dichiarino per iscritti di volersi iscrivere a un corso dipartimentale di cui il dipartimento è unità principale o a un corso interdipartimentale cui il dipartimento è associato.

3. La mancata dichiarazione o la mancata regolare iscrizione nei termini di cui ai commi precedenti comportano la decadenza dal mandato.

4. Lo studente eletto è tenuto a comunicare tempestivamente le variazioni inerenti al proprio status agli uffici competenti. In caso di mancata comunicazione, si provvede d'ufficio.

5. Qualora alla data del 15 gennaio successivo alla proclamazione degli eletti risulti vacante almeno un terzo dei seggi riservati agli studenti in tutti gli organi di cui al presente regolamento o almeno la metà dei seggi riservati agli studenti in almeno un consiglio di dipartimento o se il numero dei rappresentanti fosse minore a cinque in almeno un consiglio di dipartimento, sono indette elezioni suppletive limitatamente ai seggi vacanti.

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 7878
Fax +39 040 558 7750
aaggdocc@units.it

Articolo 29 – Computo dei termini

1. Ai fini del presente regolamento, per giorni lavorativi si intendono tutti i giorni, esclusi il sabato e i giorni festivi.

Articolo 30 – Norma di rinvio

1. Per tutto ciò che non è previsto nel presente regolamento si fa rinvio, in quanto compatibili, alle norme per le elezioni dei consigli comunali.

Articolo 31 – Disciplina transitoria

1. In via di prima applicazione, le elezioni studentesche previste per l'anno accademico 2012/2013 possono svolgersi in un periodo diverso da quello previsto in via ordinaria dall'articolo 2, comma 1, del presente regolamento. E' ammessa l'indizione di distinti procedimenti elettorali per l'elezione delle rappresentanze nei diversi organi, nel rispetto della disciplina elettorale di cui al presente regolamento.

2. Indipendentemente dalla data di elezione, il mandato degli studenti eletti nell'anno accademico 2012/2013 dura sino alla proclamazione degli eletti per il biennio accademico successivo.

Articolo 32 – Entrata in vigore

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 7, Statuto il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nell'albo ufficiale di Ateneo del decreto rettorale di emanazione.

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.Stefano Mattaraggia

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 7878
Fax +39 040 558 7750
aaggdocc@units.it